

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25800 del registro di segreteria, proposto dal sig. L. G. I., nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena PETTINAU (C.F. PTTLNE65D70B354Y PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, piazza Gramsci n. 18, è elettivamente domiciliato, contro l'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici - Direzione Provinciale di Cagliari, e il Comando Generale della Guardia di Finanza CIAN.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 aprile 2024, il difensore del ricorrente, Avvocato Elena PETTINAU, l'Avvocato Stefania SOTGIA per l'INPS e il Luogotenente Andrea DE NISCO per la Guardia di Finanza.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

con atto depositato in data 18 ottobre 2022, il signor L. ha presentato ricorso per l'ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna n. 158/2021.

Formale atto di diffida ad adempiere è stato notificato all'INPS, Direzione Provinciale di Cagliari in data 5 gennaio 2022, e il 3 ottobre 2022 alla Guardia di Finanza CIAN.

Con nota del 14 ottobre 2022 la Guardia di Finanza ha comunicato al ricorrente di avere già sollecitato l'INPS a provvedere in data 9 febbraio 2022. Nel ricorso si chiede, quindi, che venga assegnato un termine perentorio all'Istituto previdenziale e al Comando Generale della Guardia di Finanza CIAN al fine di adottare gli opportuni provvedimenti idonei ad assicurare l'esecuzione della sentenza sopra indicata e, in difetto, di nominare un commissario *ad acta* perché vi provveda in via sostitutiva.

Con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

La Guardia di Finanza si è costituita in giudizio con memoria depositata il 14 febbraio 2023, nella quale ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, atteso che la legittimazione alla controversia è dell'INPS.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in Segreteria in data 30 marzo 2023, con la quale ha rappresentato che l'Ufficio, in qualità di ordinatore secondario di spesa, non ha potuto provvedere a dare esecuzione alla sentenza n. 158/2021, e ha chiesto di respingere il ricorso, improcedibile nei confronti dell'INPS, con vittoria di spese, diritti e onorari.

Il 12 aprile 2023 l'Avvocato PETTINAU ha depositato note d'udienza, nelle quali ha insistito nella domanda con vittoria di spese e onorari, tenuto conto del comportamento serbato dalle parti, ciascuna delle quali ha declinato la propria competenza.

All'udienza del 12 aprile 2023, la causa è stata rinviata per consentire alle parti resistenti di ottemperare, ciascuna per quanto di propria competenza.

All'udienza del 25 ottobre 2023 è stato disposto un ulteriore rinvio per consentire alla Guardia di Finanza di correggere il decreto nel frattempo emesso, che contiene un dato errato e ha creato un problema per la decorrenza. Il 25 marzo 2024 l'Avvocato PETTINAU ha depositato note d'udienza, nelle quali ha rappresentato che l'INPS ha provveduto all'esatto adempimento della sentenza con la rata di febbraio 2024 e ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.

All'udienza del 10 aprile 2024 l'Avvocato PETTINAU ha confermato le note scritte e ha insistito nella richiesta di condanna alle spese; l'Avvocato SOTGIA ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese, perché l'INPS era in attesa del decreto da parte dell'Amministrazione; il Luogotenente DE NISCO ha chiesto la cessata materia, rappresentando di essersi attivato per provvedere appena è stata chiarita la questione della competenza.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

Alla luce del principio della soccombenza virtuale (con cui la Suprema Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato che tale è la fondatezza dell'iniziale prospettazione della parte a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere), si deve, comunque, condannare l'INPS e la Guardia di Finanza al pagamento delle spese di lite in

favore del ricorrente.

Infatti, è documentato in atti come entrambi i resistenti abbiano concorso a determinare il ritardo con il quale la sentenza n. 158/2021 ha avuto adempimento; in particolare l'Istituto previdenziale, a fronte di una nota della Guardia di Finanza del 9 febbraio 2022, ha comunicato la propria incompetenza per la riliquidazione in quanto ordinatore secondario solo il 28 marzo 2023, mentre l'Amministrazione ha errato nel ritenere competente l'INPS e ha, poi, commesso l'errore che ha impedito all'INPS di procedere definitivamente.

In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite si liquidano, quindi, in favore del ricorrente come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la Guardia di Finanza e l'INPS al pagamento in parti uguali, nei confronti del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale che si liquidano nella complessiva somma di euro mille, al netto degli oneri di legge.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 10 aprile 2024.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 11/04/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)